



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 354 DEL 02/08/2017

Oggetto: **DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE, PER ASPORTO, IN CONTENITORI DI VETRO E IN CONTENITORI METALLICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.**

IL SINDACO

Premesso che :

- a) il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – in data 07.06.2017 con circolare nr 555/OP/0001991/2017/1 ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di *Safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di *Security* (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- b) La Prefettura di Perugia con nota protocollo 0058564 del 14.06.2017 avente ad oggetto « Gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche » ha ribadito i criteri della circolare ministeriale e per quanto riguarda le misure attinenti la *Safety*, ha stabilito che dovranno essere accertate alcune misure di sicurezza tra le quali <<dovrà essere effettuata la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità>> ;

Considerato che :

- a) Vetri e bottiglie abbandonate nelle ore notturne possono costituire mezzo d'offesa all'altrui incolumità con pericolo per la sicurezza delle persone ;

Rilevato che :

- b) La stagione estiva incentiva la frequentazione degli spazi pubblici sia da parte dei residenti che dei turisti ;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento urgente, al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per i residenti e per coloro che frequentano le aree oggetto di pubbliche manifestazioni, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza ;

Ravvisato che quanto sopra esposto costituisce ragione di pubblico interesse, per emanare un atto che sia :

- a) idoneo a prevenire e limitare le turbative della sicurezza e del decoro urbano collegate alla somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine ;
- b) valevole dalle ore 19:00 alle ore 06:00 nelle aree interessate dalle manifestazioni pubbliche autorizzate.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000 che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione ;

Visto l'articolo 50 del D.L.sg. n. 267/2000 che legittima altresì il Sindaco ad adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ;



Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 ;

ORDINA

1. ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici nonché ai venditori ambulanti ed ai soggetti autorizzati, operanti nel Centro Storico, così come delimitato dalle mura urbane e Largo di Porta Marmorea, nei giorni di svolgimento delle pubbliche manifestazioni autorizzate, il divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori in vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 19 :00 alle ore 06 :00 del giorno successivo, nel periodo dal 03/08/2017 al 15/09/2017 ;
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni delle ordinanze dall'art. 7 del D. Lgs. N. 264/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 ;
3. Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Gubbio, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Compagnia Carabinieri Gubbio, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gubbio ed al Comando Polizia Municipale;
4. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tar dell'Umbria o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale